

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'APPELLO di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Laurenzi Presidente

dott. Giovanna Sanfratello Consigliere Relatore

dott. Enrico STEFANI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1979/2019 promossa da:

S. S., con il patrocinio degli avv. F. R. e, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. F. R.

Parte appellante

contro

P. B., con il patrocinio dell'avv. G. L. e elettivamente domiciliato in P. C. 1 ODERZO presso lo studio dell'avv. G. L.

Parte appellata

E con l'intervento di Procuratore Generale

CONCLUSIONI

Per parte appellante: in riforma della sentenza n. 1362/2019 del Tribunale di Treviso depositata il 17.6.2019 accertata e/o dichiarata l'insussistenza dei presupposti per la configurabilità del diritto di assegno divorzile ex art. 5, comma 6 legge 898/1970 a favore della signora B. P. ed a carico del sig. S. disporre la revoca o la cessazione del relativo obbligo di versamento di assegno divorzile a carico del sig. S. e a favore della signora B.; condannare ex art. 91 c.p.c. la signora B. P. alla rifusione al sig. S. delle spese, gli onorari legali ed accessori per entrambi i gradi di giudizio; in via Istruttoria: si ribadiscono le istanze come da foglio di precisazione delle conclusioni del ricorrente in atti del fascicolo di primo grado.

Respingersi tutte le doglianze di appello e le domande ivi formulate per essere infondate in fatto e in diritto per le causali dedotte nella narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 1362/2019 pubblicata il 17.6.2019 dal Tribunale di Treviso.

In ogni caso: spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio interamente rifiuti.

In via Istruttoria: Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado non ammesse con ordinanza del 23.1.2018 e su cui il G.I. si era riservato, rigettandole poi con ordinanza del 22.5.2018. Per cui insistiamo:

A) per l'ammissione della prova per testi su capitoli indicati in memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2, datata 27.12.2017 e non ammessi con ordinanza del 23.1.2018.

B) Abilitarsi la signora B. P. a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente richiesti ed ammessi, con i testi indicati a prova diretta e con altri da indicare.

C) Allo scopo di dare prova della reale capacità economica del signor S. S., dei di lui introiti e redditi, ai sensi dell'art. 210 cpc si insiste affinché il Giudicante ordini al predetto di esibire in giudizio: 1) dichiarazioni fiscali; 2) tutte le scritture contabili relative alle polizze vita, investimenti ad esso intestati ed in particolare: polizza nr. 144286 (C. V. spa) polizza nr. 191403 (C. V. spa) polizza nr. 877134 (H. spa) proposta n. 296867 del marzo 2016 3) la documentazione relativa al trattamento di fine rapporto percepito dal signor S. S. dalla L. spa, presso cui ha lavorato dal 1981. 4) la documentazione relativa ai valori in denaro percepiti in successione dopo la scomparsa della signora G. I. 5) gli estratti conto presso le Banche in cui intrattiene rapporti di conto corrente, titoli, depositi etc.

D) Nel caso in cui il signor S. perseveri nell'omettere informazioni in merito alle proprie complessive capacità economiche e permangano difficoltà nelle indagini patrimoniali, disporsi C.T.U. ovvero indagini a mezzo della Polizia Tributaria, per accertare lo stato economico e

patrimoniale più attendibile del medesimo e la sua attuale e più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali, con riferimento agli anni 2011 - 2017;

Per il procuratore generale confermarsi la sentenza appellata.

Motivi della decisione

Premesso che:

con sentenza non definitiva n. 2345/2017 il Tribunale di Treviso ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 5.9.1981 da S. S. e P. B.; con sentenza definitiva n. 1362/2019, pubblicata il 17.6.2019, il Tribunale medesimo ha stabilito un assegno divorzile di euro 270,00, in favore di P. B., rigettando la domanda del marito, volta ad ottenere un contributo materno al mantenimento della figlia K., convivente con il padre, e ritenuta autosufficiente; avverso della sentenza S. S. ha proposto appello, limitatamente al capo avente ad oggetto l'assegno divorzile e la statuizione sulle spese processuali; a sostegno del gravame ha censurato l'erronea ricostruzione dei redditi delle parti che, ove correttamente svolta, avrebbe condotto a non riconoscere alcuna disparità reddituale tra le stesse, contestando altresì che le scelte familiari avessero potuto penalizzare le aspettative di carriera, e dunque di reddito, dell'appellata; quest'ultima si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello; analoghe conclusioni ha rassegnato il procuratore generale; Osserva: reputa la Corte che il gravame proposto non sia meritevole accoglimento.

Se è vero che l'appellante, il quale percepisce una pensione di euro 1770,00, fruisce di un contributo dell'Enel di euro 360,00 ogni quattro mesi, a fronte del canone mensile di euro 240,00, che sostiene per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico, installato sulla sua abitazione, va considerato come lo stesso viva in abitazione di sua proprietà, assieme a due dei tre figli, i quali entrambi lavorano e come egli sia proprietario della quota di % di una diversa abitazione e di alcuni terreni; l'appellata, dal canto proprio, ha un contratto con un'associazione sportiva per le pulizie dei locali e il riordino delle divise degli atleti, dal quale ricava 500,00 euro mensili per 12 mesi all'anno. La medesima, come risulta anche dalla relazione investigativa in atti, svolge attività di colf in modo saltuario e fiscalmente irregolare e condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto che ella non possa ricavare più di 150,00 o 160,00 euro alla settimana, tenuto conto anche del lavoro regolare che svolge e del conseguente impegno di tempo: della valutazione, certamente presuntiva, già presuppone un impegno continuativo e sostanzialmente costante, laddove la maggiore quantificazione proposta dall'appellante non solo non è vincolata a dati oggettivi, ma appare francamente poco verosimile, tenuto conto delle caratteristiche che riveste l'attività di collaboratrice familiare, connotata da saltuarietà, specie quando irregolare e priva di qualsivoglia tutela; in tale

contesto, a fronte del reddito dell'appellante di euro 1620,00 mensili, calcolato tenendo conto degli oneri conseguenti all'installazione dell'impianto fotovoltaico (che costituisce, comunque, una libera scelta della parte), il reddito dell'appellata può essere individuato in misura non superiore a 1000,00 o 1100,00 euro mensili, sicché la censura, secondo la quale il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la non equivalenza del reddito delle parti, si rivela infondata. Per completezza, gli altri finanziamenti accesi dall'appellante hanno ad oggetto l'installazione di un impianto di allarme e l'acquisto di un'aspirapolvere: trattandosi di esborsi che sostengono consumi, i quali, lungi dall'influire sulla quantificazione del reddito, sono al contrario indicatori di capacità reddituale. Va poi considerato come l'appellata viva con la madre ed il fratello in abitazione di proprietà di quest'ultimo e come in definitiva la sua posizione sia connotata da maggiore precarietà, rispetto a quella che caratterizza la controparte, sia in relazione alle condizioni reddituali, soggette a maggiori fluttuazioni, atteso il tipo di attività svolta, a fronte del percepimento di una pensione da parte del marito, sia avuto riguardo alla stabilità abitativa, non essendo la stessa proprietaria di alcun bene immobile. Nel condividere le argomentazioni del Giudice di primo grado in merito al fatto che i risparmi di cui la stessa dispone dovranno in futuro essere destinati al suo sostentamento, non essendo prevedibile che la stessa maturi i requisiti per un adeguato trattamento pensionistico, reputa la Corte che il Collegio abbia fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte con l'ormai nota sentenza SS.UU. n. 18287/2018, valorizzando anche il fatto che l'appellata, sposatasi all'età di 18 anni, aveva lavorato come operaia fino al 1993, anno di nascita del figlio secondogenito, per poi lasciare il lavoro e dedicarsi alla cura della famiglia, composta da tre figli, l'ultimo dei quali nato nel 1996; sul punto, le argomentazioni dell'appellante, secondo il quale, attesa la mancanza di qualificazione professionale della moglie, non può sostenersi che le disparità reddituali siano riferibili a precise scelte familiari, non sono condivisibili, essendo innegabile che il proseguire dell'attività di lavoro dipendente avrebbe verosimilmente consentito all'appellata di accumulare una contribuzione utile ai fini pensionistici e di poter quindi fruire di emolumenti stabili per tutto il corso della vita.

La sentenza di primo grado va dunque confermata, essendo la statuizione sulle spese adottata dal Tribunale rispettosa del principio di soccombenza.

Anche le spese del presente grado vanno sostenute dall'appellante, come da dispositivo; parte appellante è altresì tenuta al pagamento dell'ulteriore somma, pari all'importo dovuto a titolo di contributo unificato per il presente grado, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come novellato a seguito dell'entrata in vigore della legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da S. S. e per l'effetto conferma la sentenza n. 1362/2019 del Tribunale di Treviso.

Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in 6.615,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.

Dichiara la parte appellate tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo dovuto a titolo di contributo unificato per il presente grado d'appello.

Venezia, 6.12.2019

Il Consigliere estensore
dott. *Giovanna Sanfratello*

Il Presidente
dott. *Fabio Laurenzi*